



# COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR



Prov. di Lecce – Piazza A.Diaz - 73010 Sogliano Cavour -  
Tel. 0836-543084 – 0836-543094 fax 0836-543092  
E-mail [assettoterritorio@comunedisoglianocavour.gov.it](mailto:assettoterritorio@comunedisoglianocavour.gov.it)  
C.F. 80009930753 - P.I. 02066200755

**OGGETTO: GESTIONE E CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 - ORDINANZA EX ART 50, D.LGS. 267/2000 DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA IN TUTTI I PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO AFFERENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON BOSCO" DI CUTROFIANO.**

## ORDINANZA N. 3 DEL 21/11/2020

### IL SINDACO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato al 31.01.2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020 n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020 n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Venuto a conoscenza di situazioni di positività al COVID-19 di alcuni alunni frequentanti i plessi scolastici del territorio;

Ritenuto che, pertanto, si impone l'adozione di ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e della salubrità degli ambienti scolastici, assicurando sin da ora la sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro e didattici, con particolare riferimento alle superfici sulle quali si svolgono le normali attività lavorative ed educative;

Ritenuto che un'efficace, approfondita e completa disinfezione richiede un tempo congruo per la preparazione degli ambienti e la realizzazione delle attività e l'aerazione dei locali;

Ritenuto, pertanto, necessario, in via precauzionale ed al fine di prevenire pericoli per la salute pubblica, **sospendere dal 23 al 24 novembre p.v.** l'attività didattica in presenza svolta in tutti i plessi scolastici del territorio al fine di effettuare le operazioni straordinarie di disinfezione, igienizzazione e sanificazione; tanto nelle more dell'esito dei test diagnostici che la ASL riterrà di effettuare e salvo diversa evoluzione della situazione.

Ritenuto, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d'intervenire con urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione;

Visto l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, che, abrogando l'art. 3 comma 2, del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

Vista la Legge n. 225 del 24 Febbraio 1992 e s.m.i., con la quale il Sindaco è Autorità comunale di protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza;

Visto l'art. 50, commi 5 e 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto, quindi, in forza di quanto stabilito dalle disposizioni normative, nonché ai sensi dell'art. 50 del Dlgs. n. 267/2000 il quale dispone che, in caso di emergenza sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentate della comunità locale;

Sentito il Dirigente dell'Istituto Comprensivo "Don Bosco" di Cutrofiano;

Riscontrato che sussistono tutte le condizioni oggettive previste nei casi di provvedimenti di competenza del Sindaco;

#### **ORDINA**

- **Di procedere** alla chiusura, in via precauzionale, di tutti i plessi scolastici del territorio afferenti all'Istituto Comprensivo Don Bosco per le giornate del 23 e 24 novembre 2020, al fine di effettuare

le operazioni di igienizzazione, disinfezione e sanificazione;

- **Di dare mandato** al Responsabile del Settore Tecnico di adottare le misure necessarie per effettuare le operazioni di igienizzazione, disinfezione e sanificazione dei locali;
- **Di trasmettere** il presente provvedimento al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Don Bosco di Cutrofiano, al fine dell'attivazione delle procedure di propria competenza;

#### **DISPONE**

che la presente Ordinanza:

- sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio informatico del Comune di Sogliano Cavour;
- venga portata a conoscenza della popolazione utilizzando i canali di informazione del Comune di Sogliano Cavour;
- venga trasmessa in copia alla Prefettura di Lecce, all'Ufficio Scolastico Provinciale, al Comando Carabinieri di Cutrofiano, alla Polizia Locale del Comune di Sogliano Cavour, al Presidente della Regione Puglia, all'ASL – SISP di Lecce.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar Puglia – sez. di Lecce - entro 60 giorni o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Sogliano Cavour, lì 21 novembre 2020

**IL SINDACO**  
Dott. Giovanni Casarano